



COMUNE DI BANARI
Assessorato ai Servizi Sociali, Scolastici e Culturali

L. 431/98 ART. 11
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE

Deliberazione di Giunta Regionale n.22/62 del 24/06/2019

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE
DI LOCAZIONE
ANNO 2019

Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. 293/96 del 01.07.2019

Il Responsabile del Servizio Sociale

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98;

Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Banari, titolari di contratto di locazione di unità immobiliare sita nel Comune di Banari a titolo di abitazione esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.

ART. 1
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono far domanda i titolari di un contratto di locazione, il cui nucleo familiare presenti i seguenti requisiti:

- 1) avere la residenza anagrafica nel Comune di Banari ed essere residenti nell'alloggio per il quale si richiede il contributo, alla data di pubblicazione del bando;
- 2) non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89;
- 3) essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione esclusiva.

La locazione deve:

- Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Sussistere al momento di presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazioni signorili, ville); sono pertanto ammesse le categorie catastali A1 (I-II), A2 (I-II).

Sono altresì esclusi gli assegnatari di alloggi di Edilizia residenziale pubblica assoggettati al canone di edilizia convenzionata.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;

Per gli extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge n. 112/2008 – Capo IV, art. 11 comma 11, comma 2, convertito con Legge n. 133/2008);

ART. 2

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n° 223.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può far parte di un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- A. Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.062,14), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74.

- B. Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Saranno escluse le domande con dichiarazioni reddituale inattendibile e non giustificata (Es. reddito zero o comunque inferiore al canone di locazione);

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 4
DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per quelle che sono relative alla presenza nel nucleo familiare di persone affette da handicap e menomazioni a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità da parte della Commissione di Prima istanza della ASL di competenza, il cui certificato deve essere allegato alla domanda.

Gli aspiranti beneficiari dovranno inoltrare domanda di partecipazione al Comune di Banari, sui moduli distribuiti presso gli Uffici comunali.

Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:

- ricevute di pagamento del canone anno 2018;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia di un documento di identità del dichiarante (ai sensi del D.P.R. 445/2000);
- copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno.
- Certificazione Isee in corso di validità;

ART. 5
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criterio delle priorità:

1) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%	Punti 2
2) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore al limite previsto per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.	Punti 1
3) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti e da esse certificate, che comportano una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 4	Punti 2
4) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, certificate da parte dell'autorità competente. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 3	Punti 3
5) richiedenti ultrasessantacinquenni alla data di pubblicazione del bando, a condizione che vivano soli o in coppia anche con eventuali minori a carico.	Punti 1
6) nuclei familiare composti da cinque unità e oltre	Punti 1

Nella formazione della graduatoria in caso di punteggi non cumulabili verrà assegnato quello più vantaggioso.

ART. 6
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria generale sarà predisposta dal Responsabile del competente Ufficio sulla base dei criteri di cui all'art 5 del presente bando, e verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune.

ART. 7
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate. Il Comune provvederà alla riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nella fascia A e B rispetto alla percentuale assegnata.

ART. 8
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato entro e non oltre la data del **30/08/2019**

ART. 9
DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Banari unicamente sui moduli appositamente predisposti dal l'Ufficio Servizi Sociali presso il Comune di Banari e nel sito istituzionale.

ART. 10
CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

ART. 10
NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e 109/98 nonché ai relativi decreti di attuazione.

Banari 01.07.2019

Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Dott.ssa Murgia Lara